TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 79-novies.2

Amministrazione straordinaria

La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, puo' disporre le misure indicate all'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalita' indicati dal primo periodo, la Banca d'Italia puo' altresi' disporre lo scioglimento dell'organo di controllo delle controparti centrali. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli articoli 72, comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilita' del sistema finanziario e della sana e prudente gestione.

Versione in vigore dal 31 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 125

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	III — Disciplina dei mercati
Titolo	II — Disciplina delle controparti centrali
Capo	II-bis — (crisi delle controparti centrali)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-79-novies.2-amministrazione-straordinaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it